

ché appositamente lui era al di sopra di tutte le parti quello che faceva; lui era presente, era giusto che comandava lui e che poi questo doveva essere un monito a coloro che avevano orecchie da intendere, di intendere. Cioè diciamo che era una minaccia, cioè con questa mossa faceva due cose, da un lato minacciava i signori notabili della Democrazia Cristiana, dall'altro cercava di mettersi nuovi referenti. Il discorso non è che sia, in modo particolare diciamo, agganciarsi alle persone influenti di allora: Craxi e Martelli in modo particolare del Partito Socialista; solo che purtroppo, diciamo, il discorso non, la strategia non gli è riuscita e diciamo che ulteriormente anche questa spaccatura tra mafia e politica si è ulteriormente allargata perché poi successivamente troveremo una reazione sia della Democrazia Cristiana, sia dei Socialisti e poi siamo negli anni '90, appositamente contro di noi, troviamo a Martelli contro, ad Andreotti contro, cioè ce li troviamo (inc.) – PM: Ma contro in che cosa? – GIUFFRÈ: Legislativamente, cioè Martelli si schiera, si schiera pure apertamente con, appoggiando Falcone, Andreotti non so se posso usare sta frase, si fa la verginità a discapito nostro facendo dei decreti apposta per mandare tutti dentro quelli che sono, se ricordo bene, non è stato precedentemente messo agli arresti domiciliari, cioè non è stato... il così detto boomerang, cioè un colpo da k.o. sul vero senso della parola».

Nessun particolare evento poteva giustificare, anche nella fase successiva alle elezioni del 1987, una condiscendenza del senatore Andreotti verso una ipotetica richiesta del Riina di incontrarlo, richiesta che, ad ammetterne la esistenza, poteva essere stata originata dal retaggio dei precedenti comportamenti dell'imputato e del suo persistente legame con Lima e – sia pure con le riserve già esposte – con il superstite dei cugini Salvo, Ignazio.

Riina, ben prima dell'esito negativo del maxiprocesso, aveva deciso la uccisione di Ignazio Salvo: ora, tenendo conto che all'epoca indicata dal Brusca non erano ancora intaccate le speranze di un «aggiustamento» del maxiprocesso, se si ammettesse che Ignazio Salvo si era con successo attivato per ottenere che l'on. Andreotti si incontrasse con Riina, rimarrebbe scarsamente comprensibile la ragione per cui il capomafia ne avesse decretato la morte.

Per contro, la ritorsione del Riina troverebbe giustificazione se si opinasse che il Salvo non si era adoperato o, comunque, non era riuscito ad ottenere l'incontro che gli era stato espressamente richiesto.

A fronte di tutte queste considerazioni, contrariamente a quanto dedotto dai PM appellanti, la Corte riteneva che una lettura non «decontestualizzata» della situazione non confortasse affatto l'assunto accusatorio.

La Corte non riteneva possibile, data anche la peculiarità dell'eclatante episodio, trarre spunti corroborativi per le affermazioni del Di Maggio da indicazioni indirette, suggerite dal semplice contesto e concludeva che per ritenere provato l'incontro fra il senatore Andreotti e Riina si doveva trovare negli specifici apporti ad esso inerenti – e, perciò, in primo

luogo nelle dichiarazioni del prefato collaborante – adeguata e rigorosa dimostrazione.

La Corte evidenziava che la stuttura dei motivi di gravame dei PM appellanti ribaltava surrettiziamente la cronologia delle dichiarazioni dei collaboranti dando l'impressione che le propalazioni del Di Maggio si andassero ad inserire in un contesto informativo specificatamente assai denso. In realtà, le originarie e fondamentali dichiarazioni del Di Maggio – ampiamente diffuse sui mezzi di informazione – avevano esercitato un'ampia incidenza su tutte quelle successive e tale potenzialità inquinante non poteva non essere oggetto di valutazione giudiziale.

Per quanto riguardava la attendibilità personale del Di Maggio la Corte rilevava che il medesimo non poteva essere giudicato immune da consistenti rilievi a causa delle innegabili contraddizioni nelle quali era incorso nonché di una certa inclinazione a raccontare fatti inesistenti.

Tali atteggiamenti e contraddizioni non potevano essere spiegati con la sola originaria volontà di non parlare dell'eclatante episodio in trattazione, in quanto tale circostanza non dava conto anche delle successive oscillazioni nel racconto dei fatti, specialmente per quanto atteneva la collocazione temporale del riferito incontro.

Ad esempio, la Corte rilevava che la erroneità del collegamento temporale dell'asserito incontro Andreotti-Riina con l'omicidio Dragotta, consumato nel settembre 1988, non poteva essere sufficientemente giustificata dalla possibile confusione con altri fatti di sangue, avvenuti effettivamente nell'autunno del 1987 (epoca in cui, secondo l'Accusa, andava collocato l'incontro medesimo).

Il Dragotta, infatti, venne assassinato il 22 settembre 1988 e, per di più, era stato già oggetto delle attenzioni dei *killer*, avendo in precedenza – il 28 febbraio 1988 – subito un attentato, cosicché la peculiarità della sua vicenda riduce la possibilità di sovrapporla nel ricordo ad altri ed anteriori fatti di sangue consumati dal Di Maggio nel 1987, con i quali, secondo i PM, il predetto la avrebbe confusa.

I PM avevano individuato tali ulteriori fatti di sangue nell'omicidio di Emilio Di Carlo, nel tentato omicidio di Giuseppe Saputo e nel duplice omicidio dei fratelli Giuseppe e Castrenze Balsano, tutti commessi il 23 ottobre 1987: se Di Maggio avesse voluto, in realtà, indicare che l'incontro Andreotti-Riina era avvenuto nel settembre 1987, sarebbe stato naturale, – volendolo cronologicamente avvicinare a qualcuno dei numerosi fatti di sangue di cui si era macchiato –, associarlo agli episodi del 23 ottobre 1987 e non all'omicidio Dragotta.

Il falso riferimento allo spostamento del maxiprocesso – contenuto nelle dichiarazioni del collaborante – lasciava emergere secondo la Corte non solo uno scarso rigore ricostruttivo ma anche una capacità di inventare fatti eclatanti, dati ed episodi del tutto inesistenti.

La Corte sottolineava che il collaboratore aveva parlato per la prima volta del riferito incontro Andreotti-Riina soltanto il 16 aprile 1993, solo dopo aver appreso che era stata ritualmente avviata, con grande effetto mediatico, la inchiesta giudiziaria a carico dell'uomo politico.

Le resistenze ad ammettere tale particolare – particolarmente evidenti in sede di controesame della difesa – venivano ritenute sintomatiche:

«AVV. COPPI: senta, non è che per caso nella sua decisione di incominciare a fare il nome del Senatore Andreotti il 16 aprile, abbia influito il fatto che nel frattempo Mannoia e Buscetta avevano già parlato del Senatore Andreotti? – DI MAGGIO B.: no! – AVV. COPPI: lei non ne sapeva nulla di queste dichiarazioni? – DI MAGGIO B.: no! – AVV. COPPI: lei non legge i giornali? – DI MAGGIO B.: ma qualche volta sì, qualche volta no. – AVV. COPPI: qualche volta, no. La televisione?... Qualche volta sì, qualche volta no. – DI MAGGIO B.: ma, c'è mio figlio che gioca che al computer, perciò non mi fa guardare neanche il telegiornale. – AVV. COPPI: e quindi non può vedere neppure il telegiornale. Quindi lei non sapeva quando ha reso le dichiarazioni che il nome del Senatore Andreotti era già stato fatto, in relazione a Cosa Nostra? – DI MAGGIO B.: l'avrò sentito! – AVV. COPPI: come? – DI MAGGIO B.: l'avrò sentito. – AVV. COPPI: l'avrà sentito, l'avrà o lo ha sentito, perché sa questo avrà, avrà non significa niente. – DI MAGGIO B.: mah, ho sentito! – AVV. COPPI: lo ha sentito. Quindi quando lei reso le sue dichiarazioni del 16 aprile, già sapeva che il Senatore Andreotti era stato coinvolto, sia pure ingiustamente a nostro avviso, nelle cose di Cosa Nostra. – PRESIDENTE: lo sapeva o non lo sapeva? – DI MAGGIO B.: l'ho saputo tramite telegiornale... – PRESIDENTE: e allora lo vede il telegiornale, lei? – DI MAGGIO B.: sì, qualche volta lo vedo. – AVV. COPPI: ecco, e aveva visto evidentemente anche quello in cui si parlava del Senatore Andreotti. – PRESIDENTE: va be' questo è un commento Avvocato Coppi! – AVV. COPPI: no, è una domanda, dico quindi ha visto anche, ha visto quindi anche i telegiornali che riguardavano il Senatore Andreotti? – DI MAGGIO B.: eh, l'avrò visto. – AVV. COPPI: lo avrà, o lo ha... – DI MAGGIO B.: l'avrò visto».

Non poteva non gravare sul Di Maggio il sospetto di aver preso lo spunto dalla clamorosa notizia dell'avvio della inchiesta giudiziaria a carico dell'imputato per assumere un atteggiamento processuale strumentalmente compiacente verso le esigenze investigative degli inquirenti e volto ad acquisire la peculiarissima importanza che la rivelazione dell'eclatante incontro dell'imputato con Riina avrebbe presumibilmente procurato alla sua figura di collaboratore.

La Corte teneva anche conto del fatto che Di Maggio si era determinato a collaborare solo per sfuggire alla sua paventata soppressione decretata dai mafiosi, tanto che, successivamente, aveva ripreso a delinquere commettendo ulteriori, gravissimi reati, convinto che le sue propalazioni gli avessero costituito una sorta di impunità: questo comportamento rivelava un atteggiamento strumentale, attento ai benefici ricavabili dalla sua posizione di collaboratore essenziale in quella che era intuitivamente la più nota inchiesta giudiziaria avviata dalla Procura della Repubblica di Palermo. In sostanza il profilo del collaborante e l'oscillazione e la discordanza delle dichiarazioni imponeva di nutrire serie riserve sulla specifica

affidabilità del predetto e di valutare con ogni circospezione il contenuto informativo delle sue propalazioni.

I PM appellanti assegnavano alle indicazioni del Di Maggio, rispetto a quelle degli altri collaboratori (i fratelli Enzo Salvatore ed Emanuele Brusca, Antonio Calvaruso, Salvatore Cancemi, Tullio Cannella), la funzione di colmare la carenza di alcuni dettagli nella ricostruzione dell'incontro quali:

- i canali attraverso i quali era stato concordato l'appuntamento fra l'on. Andreotti e Riina;
- l'orario in cui l'incontro si era svolto;
- la indicazione delle persone che avevano partecipato allo stesso.

Nella ricostruzione del Di Maggio il primo punto risultava invece significativamente incompleto.

Di Maggio aveva dichiarato di avere egli stesso recato ad Ignazio Salvo la richiesta del Riina di incontrare l'on. Andreotti e, quindi, dopo circa quindici/trenta giorni, di aver ricevuto l'incarico da Angelo La Barbera di andare a prelevare lo stesso Riina e di vestirsi in modo decoroso, senza neppure essere informato specificamente del contenuto della missione, di cui – dato l'asserito riserbo del Riina – è ragionevole ritenere che neppure il latore del messaggio fosse al corrente.

Le propalazioni del Di Maggio non precisano affatto i canali a mezzo dei quali venne concordato il presunto appuntamento, atteso che egli ha esclusivamente riferito di aver comunicato al Salvo la richiesta del Riina.

La lacuna appariva particolarmente significativa, posto che non risultavano altri canali a mezzo dei quali Riina tenesse i contatti con il Salvo al di fuori dei Brusca e del Di Maggio, il cui intervento in questa fase doveva essere escluso, atteso che costoro hanno tutti collaborato con la giustizia e nessuno di essi ha parlato delle modalità con cui venne perfezionato e comunicato il presunto appuntamento.

Emanuele Brusca, a seguito di specifica domanda della difesa, aveva negato di aver ricevuto dal Riina l'incarico di prendere contatto con Ignazio Salvo con riferimento al presunto incontro con il senatore Andreotti: *«AVV.COPPI: No, lei risponda, stia attento, perchè la mia domanda è questa: Riina le disse di andare da I. Salvo e parlare di questo incontro? Lei ha avuto un incarico di questo genere? – BRUSCA: No, non credo»*.

Secondo Salvatore Cancemi era proprio Di Maggio a svolgere l'incarico di fare da tramite fra Riina ed Ignazio Salvo; inoltre, deve ragionevolmente ritenersi che Riina non avrebbe affidato la sua latitanza che ad una ristrettissima cerchia di persone nelle quali riponeva la massima fiducia, sicché doveva dubitarsi che Ignazio Salvo disponesse di canali per raggiungere Riina e per fargli pervenire una comunicazione al di fuori dei fidatissimi Di Maggio e Brusca.

Seguendo la struttura narrativa del Di Maggio rilevava l'estrema riservatezza conferita alla faccenda dal Riina che aveva imposto di non comunicare al Salvo la richiesta dell'appuntamento alla presenza di Ema-

nuele Brusca ed aveva espressamente raccomandato al collaboratore di non parlare con nessuno dell'avvenuto incontro.

Si deduceva ragionevolmente che era lo stesso Di Maggio il soggetto al quale il Salvo avrebbe dovuto fare riferimento.

Peraltro il Rabito – uomo di fiducia di Ignazio Salvo e presumibile tramite fra costui ed i mafiosi nella ipotizzata vicenda – era perfettamente in grado di reperire sia i Brusca che Di Maggio medesimo, che gli era stato «ritualmente» presentato proprio da Giovanni Brusca, circa sei mesi prima: *«.. io lo conoscevo sei mesi prima di quell'incontro, dove venne con Giovanni Brusca nella mia officina, presentandomi a Paolo Rabito come uomo d'onore e della "famiglia" di Salemi. Dice: "se avete bisogno di qualsiasi cosa, ci si mette a disposizione"».*

Ignazio Salvo ed il cugino Antonino stessi in una precedente occasione erano stati accompagnati da Giovanni Brusca presso la officina del collaboratore: *«... io incontrai, diciamo a Nino e Ignazio Salvo che vennero un giorno con Giovanni Brusca, accompagnati da Giovanni Brusca, in officina, e l'accompagnai in Contrada Dammuse.»*

Giovanni Brusca (udienza del 29 luglio 1997) aveva precisato il ruolo di intermediario ordinariamente curato dal Rabito, specificando anche che i Salvo facevano costantemente riferimento, per le loro comunicazioni, proprio alla «famiglia» di San Giuseppe Jato, alla quale, come è noto, appartenevano i Brusca e Di Maggio: *«Paolo Rabito era la persona, la principale persona che ci creava i contatti con i Salvo, cioè quello che veniva a San Giuseppe Jato e... per creare gli appuntamenti con i Salvo o che noi andavamo a Salemi per cercare i Salvo per poi andare o a Palermo o nella stessa Salemi. – PM: Questa funzione il Rabito l'ha espletata sempre o ci sono stati dei periodi, per quello che lei sa, in cui è stato sostituito da altri? – BRUSCA G.: No, sempre. Veniva sostituito da altri per... o per motivi banali o perché non si trovava al momento, ma la prima persona era lui e poi tutti gli altri. [...]PM: No, mi scusi, non sono stato chiaro nella domanda, perché non la potevo porre in maniera più esplicita. Allora gliela pongo in quest'altra maniera. Quando dovevano parlare con uomini d'onore di Palermo, informavano i rispettivi... i rispettivi capo famiglia di Salemi e capo mandamento di Mazara oppure no? – BRUSCA G.: No, no, direttamente venivano a cercare a noi di San Giuseppe Jato. Questo, credo, lo avevo... pensavo di averlo spiegato questa mattina. – PRESIDENTE: I soggetti chi sono, i soggetti? – PM: I soggetti sono gli uomini d'onore della famiglia di Salemi, dei quali ho fatto i nomi: i cugini Salvo, l'Antonio Salvo, che poi abbiamo identificato, e Paolo Rabito. Quindi si rivolgevano direttamente a voi di San Giuseppe Jato. – BRUSCA G.: Di San Giuseppe Jato. – PM: Questo per quella che è la sua esperienza di Cosa Nostra era un fatto normale o un fatto eccezionale? – BRUSCA G.: No, un fatto eccezionale che riguardava i cugini Salvo e, quindi, di riflesso Paolo Rabito o il nipote...».*

Lo stesso Emanuele Brusca aveva parlato, sia pure non ricordandone lo specifico oggetto, di alcune occasioni in cui Ignazio Salvo ebbe a contattarlo per comunicare qualche messaggio al Riina.

L'accusa stessa aveva mostrato di condividere l'evidenziato monopolio dei rapporti con il Salvo detenuto dai mafiosi di San Giuseppe Jato ed, in particolare, dal Di Maggio e dai fratelli Emanuele e Giovanni Brusca: nell'ambito di un intervento (udienza del 4 aprile 2003) teso a screditare la attendibilità delle dichiarazioni di Giuseppe Lipari, il P.G. aveva rilevato come costui non avesse potuto fare a meno di ammettere che i Brusca e Di Maggio erano gelosissimi di tale funzione di tramiti fra Riina ed Ignazio Salvo.

La Corte non intravedeva, al di fuori del Di Maggio e dei Brusca, altro personaggio al quale plausibilmente attribuire la eventuale funzione di tramite fra il Salvo e Riina, ritenendo poco probabili le dichiarazioni del Cangemi sul presunto ruolo di Raffaele Ganci.

Le stesse dichiarazioni di Cangemi si riferiscono alla veridicità di quanto Di Maggio andava raccontando facendo riferimento proprio alla funzione di collegamento fra Riina ed il Salvo dal medesimo svolta:

«sì, lui ha detto proprio così, ripeto le parole che ha detto lui, si è levato gli occhiali, dice, "sta minchia", dice bugie, Salvatore... Baldassare Di Maggio, dice quello che sta dicendo, dice è la verità, perché i rapporti con i cugini Salvo, l'Onorevole Lima, e poi Andreotti, dice "U Zi' Totuccio", ci fa tenere a Balduccio Di Maggio».

Di Maggio non riusciva a precisare le modalità con cui venne fissato il presunto appuntamento e induceva ad affacciare la ipotesi che il collaboratore, magari prendendo spunto dalla richiesta del Riina da lui recata al Salvo (evento che potrebbe essere effettivamente avvenuto) e, in ipotesi, anche da una possibile visita resa dal Riina allo stesso Salvo, in occasione della quale egli lo aveva accompagnato (evento che potrebbe essere effettivamente avvenuto), avesse poi inventato l'incontro dell'imputato con il capomafia senza curare di completare il proprio fantasioso racconto corredandolo di quello snodo essenziale.

La Corte osservava che si imponeva una verifica essenziale nel merito della coerenza interna della relativa narrazione.

Di Maggio era stato testimone oculare di pochi istanti cruciali: a suo dire, infatti, egli stesso e Riina erano stati accolti dal Rabito presso il cancello che chiudeva l'ingresso secondario dello stabile in cui abitava Ignazio Salvo, erano stati condotti tramite l'ascensore interno direttamente fino al piano attico, erano stati introdotti nell'appartamento di Ignazio Salvo e, percorso un corridoio, erano entrati in una sala dove hanno trovato gli on.li Andreotti e Lima; Di Maggio aveva salutato e si era appartato in altro vano rimanendo ad aspettare in compagnia del Rabito; quindi, era stato chiamato, aveva salutato e si era allontanato con Riina.

Tale semplice flusso di eventi avrebbe comportato logicamente una narrazione costante e priva di contraddizioni, sennonché, come rilevato dai primi giudici, le dichiarazioni del collaboratore avevano oscillato subito su un particolare apparentemente secondario, ma che non mancava di incidere profondamente sulla coerenza del circoscritto racconto: la pre-

senza di Ignazio Salvo sull'uscio dell'appartamento all'arrivo del collaboratore e del capomafia, accompagnati dal Rabito.

La presenza del Salvo sull'uscio era stata:

- affermata nella prima dichiarazione del 16 aprile 1993;
- negata nella seconda dichiarazione del 13 dicembre 1993;
- riaffermata, quindi, in sede dibattimentale sia dinanzi ai giudici di Palermo che davanti a quelli di Perugia.

Inoltre, come si poteva evincere dalla narrazione, il resoconto in entrambi i casi era fluido ed articolato: il collaboratore non si era limitato il 16 aprile 1993 a collocare incidentalmente e fugacemente il Salvo sull'uscio dell'appartamento, ma, al contrario, aveva articolato il suo racconto, riferendo specificamente che lo stesso Salvo aveva accompagnato lui e Riina lungo un corridoio e li aveva introdotti nella sala dove si trovavano gli on.li Andreotti e Lima; allo stesso modo, però, il 13 dicembre 1993 il propalante non si era limitato a collocare incidentalmente e fugacemente il Salvo all'interno del salone anziché sull'uscio dell'appartamento, ma, al contrario, aveva dettagliato il suo racconto precisando specificamente che il predetto, all'ingresso nel salone dello stesso dichiarante e del Riina, era andato loro incontro e li aveva salutati entrambi baciandoli.

La palese discordanza rendeva difficile ipotizzare che l'oggettivo mendacio fosse espressione di un cattivo ricordo su quanto in effetti era avvenuto in quei pochi istanti: nel già profilato quadro di incerta attendibilità del Di Maggio la Corte era indotta a pensare che tale cattivo ricordo fosse in realtà una ricaduta incoerente di già fantasiose ricostruzioni fornite in precedenza, il che spiegherebbe in modo congruo le oscillazioni del collaboratore.

Notazioni analoghe venivano formulate a proposito della discordanza ravvisabile nelle diverse indicazioni con cui Di Maggio aveva descritto il vano della casa nel quale egli sarebbe rimasto in attesa nel corso del presunto colloquio fra l'imputato ed il capomafia.

Il collaboratore, in occasione della deposizione del 16 aprile 1993, ha parlato di una sorta di stanza da pranzo, collegando la definizione alla presenza di un grande tavolo e di alcune sedie (*«L'altra stanza dove io rimasi ad aspettare con il Rabito doveva invece essere una stanza da pranzo, dato che c'era un tavolo grande con delle sedie»*) mentre nelle successive dichiarazioni egli aveva parlato di una cucina e, in particolare, nel corso del dibattimento, sollecitato dalla difesa, aveva precisato che la stanza era corredata degli elementi strutturali e degli arredi tipici di un vano adibito a cucina.

La Corte sottolineava anche il fatto che appariva difficile da credere la circostanza secondo la quale Riina avrebbe salutato l'imputato e l'on. Lima baciandoli.

Non risultavano infatti relazioni dirette tra l'on. Lima e Riina, come si evince dalla testimonianza di Emanuele Brusca:

«AVV.COPPI: Ma a lei risulta che Riina conoscesse Lima? – BRUSCA: A me non risulta. ... AVV.COPPI: E a lei risulta... badi, lasci stare l'incontro e quello che lei ha sentito raccontare da altri, ma a lei risulta che Riina conoscesse Andreotti? A parte la questione dell'incontro su cui torneremo. – BRUSCA: A me risulta se Riina conoscesse... no, a me non risulta».

La Corte esaminava gli elementi di riscontro addotti dalla accusa, tra i quali la conversazione telefonica, intervenuta fra il già citato Rabito e la madre, Maria Scimemi, intercettata alle ore 13,08 del 13 maggio 1993, sottolineando che non mancavano di pregio le articolate deduzioni con cui i PM appellanti avevano sostenuto la efficacia confermativa della telefonata.

Le stesse deduzioni si incentravano in gran parte sulla inattendibilità delle reticenti dichiarazioni del Rabito e della Scimemi, tendenti a negare qualsiasi elemento che potesse convalidare il racconto dei Brusca e del Di Maggio, che avevano indicato Rabito come affiliato a Cosa Nostra ed uomo di fiducia di Ignazio Salvo (e, così, era stata negata perfino la conoscenza da parte del Rabito degli stessi Brusca e Di Maggio).

Secondo la Corte, gli argomenti dei PM appellanti non riuscivano però a superare la sostanziale equivocità della complessiva vicenda evidenziata dal Tribunale, che aveva correttamente osservato che, dato il ruolo pacificamente svolto dal Rabito in casa di Ignazio Salvo, il predetto poteva legittimamente attendersi che qualsiasi propalazione avente ad oggetto illeciti rapporti o incontri dello stesso Salvo avvenuti nella abitazione del medesimo lo avrebbe inevitabilmente chiamato in causa.

Ne conseguiva che, diffusasi la notizia che Di Maggio aveva iniziato a collaborare con la giustizia ed aveva anche parlato di un incontro fra il senatore Andreotti e Riina avvenuto nella abitazione dei Salvo, lo stesso Rabito non poteva che aspettarsi che il propalante avrebbe fatto inevitabilmente riferimento nel suo racconto – a prescindere dalla veridicità o meno dello stesso – alle consuete modalità riservate con cui era stato da lui più di una volta introdotto in quella casa.

Questo spiegava il fatto che Rabito, appreso del «pentimento» del Di Maggio, si fosse allontanato da Palermo e spiegava anche che egli fosse stato indotto a seguire con particolare attenzione e preoccupazione la relativa vicenda.

Era infatti impensabile che Di Maggio avrebbe potuto elaborare un racconto dotato di un minimo di attendibilità senza fare menzione delle sperimentate modalità di ingresso riservate in casa di Ignazio Salvo, che era sottoposto agli arresti domiciliari: non era infatti credibile che il senatore Andreotti e lo stesso Riina fossero entrati in quello stabile dall'ingresso principale e senza la adozione di alcuna cautela.

Il Rabito, secondo quanto riferito da Giovanni Brusca, «ne sapeva quanto lui», cioè nulla, dell'incontro in esame:

«PM: Lei di un incontro, di cui ha parlato il collaboratore Baldassarre Di Maggio, tra Riina e Andreotti, ha mai chiesto informazioni all'in-

terno di Cosa Nostra? – BRUSCA G.: No, l'unica volta che io ho chiesto informazioni di questo fatto fu quando io mi sono incontrato in prima... in una e seconda occasione con Paolo Rabito, dopo che i giornali ne avevano dato una grande diffusione ... ci dico "ma com'è questo fatto di questo incontro?" – PM: Di quale? – BRUSCA G.: Dell'incontro tra Baldassare Di Maggio e Riina a casa di Ignazio Salvo. – PM: E Andreotti quindi? – BRUSCA G.: E Andreotti, cioè a casa di Ignazio Salvo... cioè scusi, tra Riina, Andreotti a casa di Ignazio Salvo. Al che... Perchè gli dico questo? Perchè i giornali ne avevano parlato diffusamente, siccome si parlava di un ommissis e io, per mia deduzione, ci arrivo subito, per dire "ma chi potrebbe essere la persona che abbia fatto l'incontro, quello che abbia potuto aprire il cancello, quello che abbia accompagnato sopra il... Riina?" – PM: Quindi la persona il cui nome era coperto da ommissis? – BRUSCA G.: Io, siccome ero a conoscenza di tutti i particolari, ci arrivo per deduzione, per dire per me tu sei la persona che hai fatto questo... questo... ti sei adoperato per questo particolare, se realmente è avvenuto o non è avvenuto, questo poi lo fanno loro. Al che il Paolo Rabito gli dico "ma per me sei tu". Lui fa dice "dice, ma può essere". Ci dico "ma è vero questo fatto, non è vero?" Al che mi risponde "dice no, ne so quanto ne sai tu". Al che a quel punto io gli dico "Paolo, ma è possibile, non è possibile?" Al che il Paolo, per non mettermi in difficoltà e per non mettersi in difficoltà, mi dice senti dice, "io ne so quanto ne sai tu, dice non ne so più di tanto, ne so quanto ne sai tu ne so io"....».

Il Lipari aveva fornito indicazioni conformi a quelle del Brusca, riferendo di un suo colloquio in carcere con il Rabito nel corso del quale quest'ultimo avrebbe risposto negativamente al quesito rivoltagli in merito alla effettiva esistenza dell'episodio del «bacio».

La effettiva, comune detenzione nella seconda sezione della carcere palermitano dell'Ucciardone del Lipari, del Rabito e di Salvatore Miceli, che, secondo lo stesso Lipari, avrebbe presentato i primi due, risultava provata dai riscontri investigativi esperiti.

La Corte passava ad esaminare i possibili riscontri alle dichiarazioni del Di Maggio contenuti nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ad iniziare da quelle dei fratelli Enzo Salvatore ed Emanuele Brusca.

I due Brusca all'epoca delle loro propalazioni – come, del resto, tutti gli altri collaboratori che hanno, in proposito, fornito indicazioni – erano già a conoscenza delle dichiarazioni del Di Maggio attraverso i media e la stampa.

Notevoli erano stati gli sforzi argomentativi profusi dai PM appellanti al fine di salvaguardare la attendibilità dei fratelli Brusca e di trovare una logica spiegazione alle svariate anomalie e discordanze evidenziate dal Tribunale, ma la Corte, al riguardo, condivideva pienamente il giudizio negativo del Tribunale, alle cui corrette considerazioni faceva rinvio.

La Corte sul punto rilevava:

- il già evidenziato, spiccato interesse dei predetti ad acquisire un benevolo trattamento processuale, certamente agevolato dalle propalazioni a carico dell'imputato;
- le enormi ed evidenti contraddizioni intrinseche ravvisabili nelle loro, rispettive, dichiarazioni, in parte dettate, secondo quanto ammesso dallo stesso Enzo Salvatore Brusca, proprio da un iniziale atteggiamento strumentale, volto a salvaguardare la posizione del fratello, che suggerivano una inclinazione a mentire per il perseguimento di un vantaggio personale;
- le palesi contraddizioni fra le rispettive propalazioni, ben evidenziate dal Tribunale, e, in quest'ambito, la addizione di particolari inesistenti;
- l'ineffabile svolgimento delle dichiarazioni di Emanuele Brusca, fonte essenziale, il quale solo dopo la completa lettura delle affermazioni del fratello ha corretto e corposamente integrato la sua originaria versione, nella quale aveva del tutto omesso la parte dei colloqui in carcere con il padre precedenti il riferito incontro dell'imputato con Riina e la, anche essa antecedente, rivelazione di quest'ultimo secondo cui Andreotti, dopo le elezioni politiche del 1987, aveva avvertito l'esigenza di incontrarlo.

Le propalazioni di Enzo Salvatore Brusca apparivano già fin dall'inizio inconciliabili con la versione del Di Maggio (a tacer d'altro, secondo costui l'incontro sarebbe stato richiesto dal Riina ed organizzato, al massimo, nell'arco di un mese) e potevano, pertanto, ritenersi frutto di una libera elaborazione personale, probabilmente basata su notizie o frammenti di notizie colti anche dai resoconti del processo forniti dai *mass media*.

Il suo sottile piano mistificatorio era stato scompaginato imprevedibilmente proprio dal fratello, il quale qualche mese più tardi, dopo aver appreso che oltre al Di Maggio, anche il congiunto aveva parlato del colloquio fra il senatore Andreotti e Riina e dopo avere, presumibilmente, colto in modo approssimativo dalle sintetiche notizie di stampa che il predetto lo aveva indicato come fonte delle sue conoscenze, derivate da un incontro con Di Maggio, non aveva resistito alla tentazione di procurarsi anche lui una notevole benemerita presso gli inquirenti e si era determinato ad offrire una parziale collaborazione, sostanzialmente circoscritta a tale essenziale episodio.

A parte l'impossibilità di conferire ai due Brusca qualsivoglia attendibilità, la Corte osservava notevoli incongruenze nel racconto, ad esempio non potendosi comprendere quale plausibile ragione potesse giustificare la meraviglia ed il disappunto del Brusca per il fatto che Riina, nello scegliere l'accompagnatore al presunto incontro, avesse preferito a lui (che non era un «uomo d'onore» particolarmente «valente», essendo versato, a suo dire, solo nel ramo, per così dire, «amministrativo») Di Maggio, il quale, per contro, era un «valente» «uomo d'onore», provetto nell'uso

delle armi, che godeva della massima fiducia del *boss* che gli aveva perfino affidato la «*reggenza*» del «*mandamento*» di San Giuseppe Jato.

Al proposito sono illuminanti le seguenti affermazioni del Siino: «*SIINO A.: Sì, praticamente erano ottimi, cioè praticamente Di Maggio era l'uomo di fiducia di Riina, quello con cui lui aveva maggior fiducia.* – *PM: Ho capito. SIINO: Perché? Perché Di Maggio, se Riina gli diceva: "Vatti a buttare da un grattacielo", lui immediatamente, ciecamente ci andava.*».

In conclusione, appariva ragionevolmente certo, alla stregua della narrazione del Di Maggio, fedelissimo e fidatissimo esecutore degli ordini del capomafia, che egli non avrebbe mai potuto rivelare proprio ad Emanuele Brusca l'avvenuto incontro, senza, per di più, raccomandargli – ed in modo particolarmente insistito – la assoluta riservatezza su quanto gli confidava (cosa di cui nella narrazione del Brusca non esisteva la minima traccia:

«*BRUSCA: Allora un giorno di fine Settembre, era periodo di vendemmia o stava iniziando la vendemmia, incontro Di Maggio B. a San Giuseppe Jato vicino l'officina Ficarotta e lo vedo vestito a festa, elegante, cioè fatto strano perchè Di Maggio in genere andava vestito sempre in jeans maglione, non era particolarmente curato nel vestirsi, quindi mi stranizzò il fatto che lui fosse vestito così elegantemente; gli dissi "da dove vieni, da qualche matrimonio, da qualche festa?" Lui chiamandomi in disparte mi disse "ti saluta lo zio" quindi si riferiva a T. Riina "che si è incontrato con il senatore Andreotti a casa di I. Salvo" alchè io rimango sorpreso, gli dico "mi stai dicendo il vero?" mi dice "sì, sto dicendo il vero!" Praticamente il discorso finisce lì..».*

Secondo le stesse parole di Emanuele Brusca, la riservatezza da mantenere sull'episodio era sottintesa per un «*uomo d'onore*» anche senza la necessità di una esplicita raccomandazione del Riina e la eventuale trasgressione di quel dovere, senza una espressa autorizzazione, poteva rivelarsi quanto mai pericolosa, tanto che egli, a suo dire, omise per questa ragione di parlare della vicenda al fratello Giovanni:

«*PM: Ritornando un attimo al contenuto dei colloqui che lei ebbe con suo padre su questo incontro Riina Andreotti, lei di questo episodio parlò poi a suo fratello Giovanni? – BRUSCA: A mio fratello Giovanni non ne ho mai parlato, non gliel'ho mai detto.* – *PM: Come mai? – BRUSCA: Perché glielo dovevo dire? Cioè dire, in genere, ecco un'altra parentesi, quando Di Maggio mi disse che si era incontrato con Andreotti, cioè che ci fu l'incontro chiedo scusa, tra l'onorevole Andreotti e Riina, secondo me sbagliò a dirmelo perchè se io fossi andato da Riina a dirgli "guarda che Di Maggio mi ha detto questo" sicuramente Di Maggio avrebbe passato i suoi bei guai, quindi secondo me doveva esserci un'autorizzazione a che uno potesse parlare; anche io ho infranto sotto certi aspetti la legge o questa legge andandolo a raccontare a mio padre! Però io da parte mia mi sentivo più protetto, più garantito nel raccontarlo*

a mio padre, non so se... [...] PM: Mentre a suo fratello Giovanni non lo dice perchè? – BRUSCA: Perchè non ritenevo necessario dirglielo, anzi... lui non diceva niente a me ed io non dicevo niente a lui. – PM: Quindi mi faccia capire, con suo fratello Giovanni rientra in vigore la regola di cosa nostra che lei ha accennato poco fa? – BRUSCA: Sì sì, anche perchè mio fratello pur essendo fratello poteva dire "Emanuele mi ha detto questo" avrei passato io i miei guai!».

Nel quadro delineato, che presupporrebbe una pericolosa violazione, da parte del Di Maggio, della raccomandazione alla riservatezza del Riina, non si poteva plausibilmente immaginare che il collaboratore potesse non aver compiutamente rammentato l'incontro ed il colloquio con Emanuele Brusca anche dopo che la sua memoria sulla circostanza era stata appositamente sollecitata.

Le mancate conferme alla versione dei fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca non si esaurivano nelle dichiarazioni del Di Maggio: dalla deposizione dibattimentale di Emanuele Brusca si apprende, infatti, che anche il padre, Bernardo Brusca, che, secondo la versione dei figli, sarebbe stato, a suo tempo, il destinatario delle confidenze dello stesso Emanuele, ha dichiarato di non ricordare la vicenda, e ciò non solo in occasione di un confronto con quest'ultimo ma anche allorché, detenuto insieme al medesimo Emanuele, ebbe a commentare con lui le dichiarazioni di Enzo Salvatore:

«PM: Senta, su questo argomento lei ha avuto anche un confronto con suo padre, vuole riferire cos'è successo nel corso di questo confronto? – BRUSCA: Cioè io al confronto grossomodo ho ripetuto quello che sto dicendo qua; mio padre non ricordava tutti questi eventi, però è convinto, cioè perlomeno io gli ho detto se gli avessi mai mentito o se gli avessi mai detto qualcosa di diverso da quello che poi era e lui ha dovuto confermare il fatto che io non gli ho mai mentito. – PM: Suo padre ha ammesso che lei era un uomo d'onore riservato? – BRUSCA: Sì. – PM: Che era un tramite per Riina? – BRUSCA: Sì sì lo ha ammesso. [...] AVV. SBACCHI: Prima quindi con suo padre non parlò mai di questa cosa. Non avete parlato di Di Maggio con suo padre durante il periodo della detenzione comune? – BRUSCA: Può darsi che capitasse, ma non ricordo il fatto specifico, ma sicuramente sarà capitato. – AVV. SBACCHI: Senta, suo padre che le disse in occasione del discorso su quanto detto da Enzo? Quanto detto da Enzo che lei aveva appreso, cioè circa quello che lei aveva sentito all'orecchio? – BRUSCA: Lui diceva di non ricordare. – AVV. SBACCHI: Quindi ha sempre detto di non ricordare suo padre? – BRUSCA: Sì sì...».

Il terzo e più tristemente famoso dei fratelli Brusca, Giovanni – soggetto di ben altro spessore criminale ed assai più importante nella gerarchia di Cosa Nostra – aveva dichiarato di non aver mai saputo nulla dell'incontro fra l'on. Andreotti e Riina, così profilando una situazione in cui, in modo davvero incredibile anche per il più convinto accusatore, Ema-

nuele ed Enzo Salvatore (specie quest'ultimo, che aveva strettissimi rapporti con Giovanni, insieme al quale si trovava quando entrambi furono, infine, tratti in arresto) avrebbero conservato con il proprio congiunto il segreto su un fatto di evidente rilevanza per la organizzazione criminale di comune appartenenza e ciò anche quando le eclatanti rivelazioni dell'odiato Di Maggio lo avevano reso pubblico ed avevano inevitabilmente conquistato le prime pagine dei giornali e dei telegiornali.

Giovanni Brusca, aveva perfino parlato con il fratello Emanuele proprio dei suoi disegni di depistaggio, strettamente connessi con la ferma volontà di gettare discredito sul Di Maggio, le cui indicazioni gli sembravano «deboli» proprio con riguardo all'episodio dell'incontro Andreotti-Riina:

«BRUSCA GIOVANNI: Dunque, io vorrei... Capisco lei a che cosa si riferisce. Vorrei chiarire questa posizione che spesso e volentieri me la vedo tirata in ballo. Io non avevo più intenzione di tirare questa situazione. Io comincio a leggere sui giornali le dichiarazioni di Di Maggio e nella fattispecie le dichiarazioni in questo processo, cioè il caso dell'Onorevole Andreotti. A un dato punto io comincio a vedere le dichiarazioni di Di Maggio e io guardando questa posizione del Di Maggio e in particolare modo i rapporti con i Salvo, io vedo questa posizione del Di Maggio debole....».

Giovanni Brusca aggiungeva che neppure in seguito, pur essendosi occupato in prima persona di contattare ripetutamente Ignazio Salvo per recargli le sollecitazioni, provenienti dal Riina, dirette all'aggiustamento del maxiprocesso, mai Riina medesimo ebbe ad accennare ad un pregresso impegno direttamente assunto dall'imputato e ad un incontro avuto all'uopo con quest'ultimo:

«AVV. COPPI: No no, Riina le ha mai detto che era stato il Senatore Andreotti, che proprio il Senatore Andreotti aveva chiesto un appuntamento con lui da realizzarsi a casa di Ignazio Salvo per parlare del maxi processo e in particolare delle ragioni per le quali in quel momento non se ne era interessato? – BRUSCA G.: Non ne so niente. – AVV. COPPI: Non ne sa niente. Riina le ha mai detto che il Senatore Andreotti comunque addebitava ad una carenza di informazioni da parte dei cugini Salvo il suo scarso interessamento per il maxi processo? – BRUSCA G.: Non lo so. [...] AVV. COPPI: Non glielo ha detto. Riina, quando lei gli riferì le solite risposte di Ignazio Salvo ha fatto comunque un riferimento anche lontano, anche generico ad impegni (vadi), ad impegni che il Senatore Andreotti aveva assunto con lui direttamente e personalmente di interessanti del processo? Lasciamo stare le sue deduzioni, congetture circa la famosa catena, qui si tratta di un fatto storico che io le chiedo, Riina le disse che Andreotti si era impegnato con lui direttamente, esplicitamente, espressamente per l'esito del maxi processo? – BRUSCA G.: No».

La Corte concludeva: *«In buona sostanza, quanto evidenziato esonerata dal ripetere le dettagliate e condivisibili considerazioni del Tribunale e dal soffermarsi sulle singole, pignole deduzioni dei PM appellanti, potendosi senz'altro concludere che una valutazione ispirata all'inevitabile, particolarissimo rigore che le circostanze rendono oggettivamente indispensabile, non consente, a tutto concedere, di conferire sufficiente attendibilità alle specifiche dichiarazioni dei fratelli Emanuele ed Enzo Salvatore Brusca, che non possono, pertanto, assicurare alle dichiarazioni del Di Maggio il necessario, pregnante, riscontro...».*

Andava rimarcato il fatto che a nessuno dei numerosi collaboratori di giustizia già affiliati a Cosa Nostra era noto l'incontro Andreotti-Riina. In particolare, non ne erano a conoscenza personaggi di primissimo piano nell'ambito della organizzazione mafiosa, quali Giovanni Brusca, Vincenzo Sinacori e lo stesso Salvatore Cancemi, il quale, peraltro, a suo dire, avrebbe appreso dal Riina dell'intervento di Lima e, quindi, dell'imputato, volto a condizionare l'esito del maxiprocesso: *«PM LO FORTE: ecco, ma, ha spiegato Riina, che cosa avrebbe dovuto fare l'Onorevole Lima per interessarsi di questo Maxi-Processo? – CANCEMI S.: sì, lui ha spiegato che doveva fare, annullare la sentenza in Cassazione, diciamo perché c'era stata la condanna in primo e secondo grado... – PM LO FORTE: e come mai, e come faceva l'Onorevole Lima a influenzare la Cassazione? – CANCEMI S.: lui, quello che ha spiegato lui, che l'Onorevole Lima, con l'Onorevole Andreotti, dovevano intervenire su persone importanti, che potevano mettere mano su questa situazione, per fare annullare la sentenza in Cassazione».*

In tale contesto le relative indicazioni del Di Maggio erano state anche oggetto di qualche commento perplesso così come Giovanni Brusca aveva riferito nella udienza del 30 luglio 1997:

«AVV. COPPI: "Sì, nel momento in cui è spuntato il fatto del bacio, subito noi abbiamo commentato la maniera, sempre che Balduccio, che ha fatto arrestare Salvatore Riina, essendo che ha fatto arrestare il capo di Cosa Nostra, essendo che ha la patente che aveva fatto arrestare Salvatore Riina, tutto quello che dice sicuramente è vero e siccome Paolo Rabito esiste, siccome la casa esiste, tutti i punti esistono, cioè non si può andare a smentire, non si può andare a smentire un fatto, cioè Ignazio Salvo, essendo che è morto, non può dire non è vero o non è vero. Non so se sono stato chiaro". Quindi che questo fu il commento che lei fece con altri uomini di Cosa Nostra? E dopo che gliel'ho letto, è in grado anche eventualmente di dire con chi lei ha fatto questo commento? – BRUSCA G.: Ma credo io questi commenti... Con chi li ho fatti? Con chi li ho fatti? Si sono fatti un pochettino con Vitale, con Di Piazza, con queste persone io potevo parlare, ne che parlavo con chiunque. – AVV. COPPI: Però ricorda che furono fatti questi commenti? – BRUSCA G.: Commenti, teoricamente, quello che uno potrebbe pensare. – PRESIDENTE: Dico queste... Questo che ha dichiarato? – BRUSCA G.: sì, sì. [...] BRUSCA G.: Avvocato, io ripeto all'ultimo periodo in cui ero lati-

tante le uniche persone che parlavo era con i Vitale, con Di Piazza, con l'altro fratello Vitale, con... – PRESIDENTE: Ne ha parlato con queste persone di questo incontro? – BRUSCA G.: Ma così però, in maniera di commenti, non di affermazioni. – AVV. COPPI: Certo, certo, lei non c'era. Senta, a lei risulta, anche per averlo appreso successivamente, che Riina avrebbe vietato a Di Maggio di parlare di questa storia dell'incontro e del bacio, dato e non concesso che sia avvenuto? A lei personalmente risulta? – BRUSCA G.: No. – AVV. COPPI: Anche per averlo appreso in questi giorni... – BRUSCA G.: No, io in questi giorni ho appreso altri particolari, dove Salvatore Riina dava ordini di non dire niente a qualsiasi persona, per quelle che ognuno aveva partecipato o aveva fatto. – AVV. COPPI: Ma con riferimento alla storia... – BRUSCA G.: No, in questo bacio non glielo so dire, ma che era stato ordinato prima, vuol dire che l'hanno rispettato. – AVV. COPPI: Se l'aveva fatto, questa è un'altra ipotesi. A me mi interessava solo sapere se a lei risulta, anche per averlo appreso dopo, che Riina, essendo accaduto questo incontro, ne ha vietato a Di Maggio la divulgazione, tutto qui. Lei mi dice di no... – BRUSCA G.: In base ad altre esperienze, può essere».

Dalle dichiarazioni del Cancemi i PM appellanti enucleavano un ulteriore, ipotizzato riscontro alle propalazioni del Di Maggio, con particolare riferimento al già citato commento di Raffaele Ganci.

La Corte ricordava che Cancemi era notoriamente uno dei più discussi collaboratori di giustizia dissociatisi da Cosa Nostra e al riguardo osservava una certa propensione del medesimo ad inventarsi confidenze di importanti esponenti del sodalizio mafioso, come si trae dalle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca nella udienza del 29 luglio 1997. Nell'occasione, infatti, Brusca, sollecitato dalla difesa, ebbe a dichiarare:

«AVV. SBACCHI: Lei il 6.11.96 ha parlato di menzogne di Cancemi, dette da Cancemi, altro collaboratore. Ieri ha fatto un esempio di menzogne di alcuni collaboratori di giustizia o di silenzi, cioè non hanno accusato questo, non hanno rilevato quest'altro, so quest'altro. Lei il 6.11.96 ha parlato di menzogne di Cancemi. Che cosa sa delle menzogne di Cancemi? – BRUSCA G.: Cancemi quando fu per la strage di Capaci, quando iniziò a collaborare, proprio sul mio conto diceva che aveva saputo da me che aveva... che aveva... io avevo ammaccato il bottone e che lui non aveva partecipato completamente alla strage. Questo per quanto riguarda notizie giornalistiche. Quindi questo è un fatto. Poi sempre Cancemi sul mio conto mi aveva accusato di fatti che non avevo mai parlato con il Cancemi, di un processo per droga a Milano. E sono due fatti. – PRESIDENTE: Queste sono menzogne? – AVV. SBACCHI: Sono menzogne? – PRESIDENTE: Questa è la domanda. – BRUSCA G.: Signor Presidente, io purtroppo le debbo dire che io di Cancemi con droga non ho mai parlato... – AVV. SBACCHI: E quindi erano menzogne di Cancemi. – BRUSCA G.: Io con... – PRESIDENTE: Insomma la menzogna per Capaci in che cosa consisteva? Questo... – BRUSCA G.: Che lui si era... si era tolto dalla strage e accusando me che gli racconto... non mi accusava ingiusta-

mente, mi accusava però dandomi un ruolo che mi vantavo di averlo... di avergli dato questa confidenza, dicendo che io mi vantavo che avevo schiacciato il pulsante ed ero felice. E lui non ha partecipato, cioè ha saputo quella notizia della strage di Capaci sotto questo punto di vista, quindi raccontando... cioè caricando su di me tutta la responsabilità e lui sottraendosi alle vere responsabilità. – PRESIDENTE: E invece aveva partecipato? – BRUSCA G.: Aveva partecipato in prima persona assieme a me, quello che poi ho raccontato per la strage di Capaci. E poi al processo di Milano, dove io ho passato un processo per droga, in quella occasione ha fatto delle dichiarazioni che completamente io con Cancemi non ci ho mai parlato. ...Mi ha accusato che io avevo avuto a che fare con lui o perlomeno che io gli avevo dato delle confidenze di droga, di traffico di droga.. Comunque io con Cancemi di questi fatti non ci avevo mai parlato...».

Il fatto che collaboratori di giustizia, notoriamente legati a Raffaele Ganci da strettissimi rapporti di parentela, quali Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Antonino Galliano, nulla sapessero dell'incontro *de quo* contribuiva ad acuire le perplessità sulla attendibilità dell'indicazione del Cancemi.

La Corte sottolineava comunque che l'intrinseco tenore del riportato commento di Raffaele Ganci lo rendeva inidoneo a corroborare l'assunto accusatorio: Ganci, infatti, alla stregua di quanto riferito dal Cancemi, aveva collegato la veridicità delle affermazioni del Di Maggio semplicemente alla circostanza, a lui nota, che lo stesso Di Maggio era adibito dal Riina alla cura dei collegamenti fra costui ed Ignazio Salvo e, quindi, gli on.li Lima ed Andreotti.

Tale affermazione del Ganci sarebbe dunque frutto non già di una precisa informazione con specifico riferimento all'incontro Andreotti-Riina, ma di una mera deduzione che il medesimo ha tratto dalla consapevolezza della funzione di tramite svolta dallo stesso Di Maggio.

Non risultava neppure provato che Riina avesse parlato dell'episodio con il cognato, Leoluca Bagarella, in quanto le rivelazioni del Calvaruso e del Cannella non erano immuni da suscitare riserve sulla loro attendibilità, essendo oltretutto insorte a dibattimento iniziato. Volendo superare le perplessità insorte sulle giustificazioni offerte al ritardo della specifica collaborazione, la Corte si soffermava ad analizzare l'intrinseco contenuto delle indicazioni dei due collaboratori vertenti sulle riferite conoscenze che ad essi, in separate occasioni, sarebbero state trasmesse dalla comune fonte, Leoluca Bagarella.

È opportuno ricordare che, secondo Calvaruso, Bagarella, in una serata dell'estate del 1994, prima di cena, avendo già consumato «abbastanza» vodka, che peraltro reggeva «abbastanza bene» avrebbe commentato il passaggio in un programma televisivo in cui compariva l'imputato: «... "guarda, questa cosa inutile – dice – se mio cognato mi sentiva a me, quel giorno gli avrebbe rotto le corna." Me lo disse in siciliano, io lo dico in italiano. "Non che si è fatto riempire la testa, piena di chiacchiere", al